



DELIBERA PRESIDENZIALE N° 3/2024

L'anno 2024 il giorno 4 del mese di Giugno nei locali dell'Ente, il Presidente Avv. Stefano Lombardi premesso che:

- È compito del datore di lavoro tutelare la salute e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Visto quanto disposto dal D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81 in materia;
- Considerato che risulta in scadenza l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno dell'Automobile Club Avellino;
- Verificato che permane la condizione di impossibilità di corrispondere a tali esigenze con il personale in servizio presso l'Ente, in quanto non sussistono all'interno dell'Automobile Club figure professionali dotate delle capacità e dei requisiti previsti;
- Dato atto pertanto che si rende necessaria l'esternalizzazione del servizio di cui trattasi e di procedere alla designazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 - di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro esterno in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo, che svolga le funzioni assegnategli dalla legge e curi l'assolvimento degli adempimenti ad esso connessi;
- Dato atto che si rende necessario affidare anche tutti i servizi ed attività di cui agli obblighi previsti in capo al datore di lavoro, al dirigente, al preposto ed al RLS dal D.Lgs sopra citato;
- dato atto che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del D.Lgs 81/80, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato 23 ai sensi del comma 2 dell'art 306 "Le disposizioni di cui agli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 01/01/09; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti" Ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.L. 30/12/08 n.207, convertito con Legge del 27/02/09 n.14, le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa entrano in vigore il 16/05/09.

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

DELIBERA

- la nomina di RSPP in capo alla società SCAIT Srl nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Antonio Iannello in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico e di affidare tutte le attività e servizi atti a tutelare la salute e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/80 alla società SCAIT Srl ad un costo complessivo non superiore ad € 4.900,00 oltre IVA per il periodo 1° Luglio 2024 – 30 Giugno 2027.

In particolare all'Ing. Antonio Iannello viene nominato RSPP dell'Automobile Club Avellino ed alla ditta SCAIT Srl, lo svolgimento di tutte le attività previste e connesse al ruolo dalle normative vigenti in materia ex D.lgs 81 del 2008 tra cui:

- a. Individuazione, a seguito di sopralluogo con report fotografico e descrittivo, dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base delle specifiche conoscenze dell'organizzazione;
- b. Stesura del Documento di Valutazione dei rischi;
- c. Elaborazione per quanto di competenza delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
- d. Assistenza per l'elaborazione delle procedure di sicurezza;
- e. Predisposizione e realizzazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento normativamente previsti con particolare riferimento alla formazione di squadre di pronto intervento;
- f. Predisposizione e partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all' art. 35 del D.lgs 81/2008 e relativa verbalizzazione;
- g. Redazione Piano di emergenza;
- h. Fornire ai dipendenti le informazioni di cui all'art. 36 del D.ls 81/2008;
- i. Predisposizione della modulistica per l'effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall'incendio;
- j. Controllo della documentazione di supporto all'attività del servizio di prevenzione e protezione e supervisione dei piani di evacuazione;
- k. Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- l. Assistenza per l'istituzione/tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" –DPR 37/98 – del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico-nocivi;
- m. Assistenza nell'organizzazione della Squadra di Emergenza;
- n. Assistenza nell'individuazione della segnaletica da affiggere all'interno della struttura;
- o. Assistenza nell'individuazione della fornitura di dpi, dpc e attrezzature antincendio;
- p. Supervisione delle pratiche relative alla valutazione del rischio per stress lavoro correlato;
- q. Individuazione del Medico competente ed attività ad esso connesse;
- r. Sorveglianza sanitaria annuale;
- s. Erogazione corsi di formazione addetti primo soccorso;
- t. Erogazione corsi di formazione per lavoratori;
- u. Erogazione corsi di formazione addetti antincendio;
- v. Erogazione corsi di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- w. Erogazione di ogni altro corso obbligatorio per legge.

Il direttore dell'Ente procederà per gli atti di sua competenza.